

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte» (2075)

«Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338» (2294)

(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
FRANCHI (PCI)	3
MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	5
MAZZOLA (DC), relatore alla Commissione .	2, 4, 5
PONTONE (MSI-DN)	4

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello statuto della regione Piemonte» (2075)

«Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338» (2294)
(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello statuto della regione Piemonte».

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338».

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Mazzola di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MAZZOLA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 2075 prevede la soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello statuto della regione Piemonte, concernente lo svolgimento del *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, ovvero per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, che richiede a tal fine un *quorum* molto elevato. Infatti, il secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte stabilisce che: «Il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali il *referendum* è stato indetto, altrimenti è dichiarato respinto». La normativa statutaria attualmente vigente è apparsa concretamente inapplicabile, specie nei casi (costituenti peraltro la maggioranza delle richieste avanzate dai comuni) di rettifiche di confini di modesta entità e tali quindi da suscitare l'interesse di fasce molto ristrette di popolazione, ben lontane dal numero minimo di elettori richiesto.

L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte consentirà, pertanto, l'approvazione del quesito sottoposto a *referendum* nel caso in cui esso registri semplicemente la

maggioranza dei voti favorevoli. Si tratta quindi di una modifica destinata a conferire maggiore elasticità applicativa all'istituto referendario.

La proposta di legge regionale n. 385, della regione Piemonte, recante, nel suo articolo unico, la soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto regionale, è stata approvata dal Consiglio regionale, all'unanimità, nella seduta del 20 luglio 1989. Il relatore ne raccomanda pertanto alla Commissione la sollecita approvazione.

Il disegno di legge n. 2294 è invece volto ad apportare allo Statuto alcune modifiche di carattere prevalentemente formale, allo scopo di riformulare meglio alcune norme onde evitare inconvenienti nella loro applicazione. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 3 della proposta di legge regionale, che modifica l'articolo 14 dello statuto della regione Piemonte riducendo il numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per assicurare efficienza e liberare energie per l'attività primaria di legislazione, definendo contestualmente in maniera rigida il numero dei segretari e stabilendo che l'Ufficio di presidenza medesimo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Si tratta, dunque, di modifiche che non intaccano la sostanza delle disposizioni statutarie e che, di conseguenza, non potrebbero essere oggetto di rilievi sotto il profilo costituzionale.

Le modifiche proposte sono state deliberate all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 15 marzo 1990, pertanto il relatore ne raccomanda alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mazzola per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCHI. Siamo oggi chiamati a valutare la coerenza rispetto al dettato costituzionale delle modifiche proposte allo statuto della regione Piemonte. Conveniamo sull'opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto, che disciplina lo svolgimento del *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, ovvero per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Per quanto concerne le altre modifiche da apportare, esse, come ricordava poco fa il relatore, riguardano la definizione della figura del Presidente della Giunta, la riduzione del numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza e il ruolo del Presidente del Consiglio regionale, nonché l'individuazione delle competenze consiliari con riferimento alle convenzioni più significative ed importanti.

Le modifiche proposte all'articolo 40 dello Statuto tendono a chiarire (è opportuno sottolinearlo, a nostro avviso) che le deliberazioni d'urgenza assunte dalla Giunta devono essere sottoposte al Consiglio regionale, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni dalla loro adozione. Ugualmente importante appare, a nostro parere, la modifica proposta all'articolo 54, che prevede l'elevazione da 50.000 a 80.000 del numero di elettori necessario per richiedere il *referendum* abrogativo di una legge regionale e ciò al fine di conferire maggiore autorevolezza alla proposta popolare.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista sui due disegni di legge (voto che interviene in un momento delicato, in cui appassionato e vivo è il dibattito sul ruolo da assegnare alle istituzioni regionali), formulo l'auspicio che queste modifiche statutarie aiutino la regione Piemonte ad affermarsi sempre più come ente di legislazione, di programmazione e di indirizzo e a recuperare un rapporto giusto e corretto con le popolazioni.

PONTONE. Signor Presidente, premesso che resta immutato il mio dissenso di fondo rispetto all'istituto regionale, desidero tuttavia sottolineare che le modifiche che si vogliono apportare allo statuto della regione Piemonte consentiranno indubbiamente di migliorare la funzionalità della Regione stessa. Mi riferisco, in particolare, alla soppressione del secondo comma dell'articolo 60, che rende più agevole l'esercizio dell'istituto del *referendum*. Infatti, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è favorevole al ricorso all'istituto del *referendum*.

Per quanto riguarda gli altri articoli ritengo che siano conformi alle nostre rivendicazioni le modifiche proposte che consentono, tra l'altro, la piena partecipazione delle minoranze all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per questi motivi fondamentali esprimo il nostro voto favorevole pur rimanendo invariata la mia avversione ideologica. Oggi come oggi sono e rimango contrario all'istituto regionale.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere una perplessità sul disegno di legge n. 2075, in quanto l'eliminazione dell'intero secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto non si sa a quali conseguenze potrà portare. Nella relazione si dice: «il voto dei soli elettori da trasferire»; il secondo comma, nel caso di *referendum* consultivo per la istituzione di nuovi comuni, la modifica di circoscrizioni eccetera, recita: «il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali il *referendum* è stato indetto, altrimenti è dichiarato respinto». Sembra un criterio normale.

MAZZOLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei sottolineare che dalla soppressione di tale comma consegue unicamente l'eliminazione del *quorum* della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali il *referendum* è stato indetto. La variazione di confine non interessa gli abitanti dei due comuni ma solo quelli di certe zone; eliminando tale *quorum* si instaura un meccanismo automatico che rientra nella norma generale della legge riguardante i *referendum*, per la quale è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Sull'applicazione dei *referendum* esistono le leggi regionali che regolano le ulteriori procedure. Nel caso al nostro esame viene solo eliminato un *quorum* specifico.

PRESIDENTE. Potrei essere d'accordo con i suoi chiarimenti ma in me sussiste un dubbio di fondo. I veri interessati sono quelli da trasferire, o era questa la posizione da cui partiva il vecchio statuto?

MAZZOLA, *relatore alla Commissione*. Gli interessati sono teoricamente tutti ma in pratica votavano solo coloro che erano veramente interessati, e pertanto il *quorum* prescritto non si raggiungeva mai. Alcuni *referendum* non hanno avuto esito proprio per tale motivo.

PRESIDENTE. Considerando che gli interessati sono anche coloro a cui viene sottratta una zona, quelli che non partecipano potrebbero in tal modo esprimere una loro volontà contraria, cioè sono disinteressati ma contrari.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. La norma serve esclusivamente ad eliminare il *quorum* particolare richiesto per l'approvazione del quesito sottoposto a *referendum*. Una volta soppresso questo comma si applicano le norme generali sui *referendum*, e non dovrebbero sussistere difficoltà.

Il comma che andiamo ad eliminare non serve ad individuare gli interessati. L'unica modifica riguarda il *quorum* poichè con quel comma si dice che il *quorum* deve essere a maggioranza degli iscritti nelle liste regionali. Nell'altro caso il *quorum* è quello normale della maggioranza dei votanti.

MAZZOLA, *relatore alla Commissione*. Si cancella il *quorum* particolare ma non si modifica l'ambito del corpo elettorale. Scompare solo il *quorum*: se, per effetto di questa norma, gli elettori che non hanno finora votato voteranno negativamente, il *referendum* non risulterà approvato proprio perchè non votano solo quelli da trasferire.

Nella pratica accade così ma, signor Presidente, anch'io mi sono trovato in difficoltà sulla dizione proposta, la quale indica che i voti degli interessati, ove votino soltanto loro (cioè coloro che eventualmente si trasferiranno) sono sufficienti a determinare l'esito del *referendum* poichè non c'è più quel *quorum* costituito dalla maggioranza di coloro che sono iscritti nelle liste elettorali.

PRESIDENTE. Allora, è sbagliata solo la relazione.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Non è sbagliata, è scritta male.

MAZZOLA, *relatore alla Commissione*. È involuta.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore ed è favorevole alle modifiche proposte allo statuto della regione Piemonte. Lo stesso Governo apprezza, in particolare, le norme di ammodernamento del procedimento legislativo, con particolare riguardo ai provvedimenti di urgenza e alla sede redigente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2075, di cui do lettura:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, la soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

È approvato.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2294, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, di cui al testo allegato alla presente legge.

Do ora lettura del testo allegato richiamato nell'articolo:

ALLEGATO

Modifiche dello Statuto della regione Piemonte

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni, in appresso specificate, dei Capi III del Titolo II e IV del Titolo V nonché degli articoli 10, 14, 15, 16, 21, 31, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 71, 75, 81 e delle norme transitorie I e II dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

Art. 2.

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Organi della Regione*). – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta».

Art. 3.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze».

Art. 4.

1. All'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento».

Art. 5.

1. All'articolo 16, dopo la lettera *m*), è aggiunta la lettera *m-bis*) con il testo seguente:

«*m-bis*) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera *m*) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione».

Art. 6.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio».

Art. 7.

1. La denominazione del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente:

«La Giunta e il Presidente della Giunta».

2. Nella denominazione dell'articolo 31 sono soppresse le parole: «e il suo Presidente».

Art. 8.

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate».

Art. 9.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 41 sono sostituiti dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione».

Art. 10.

1. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (*Assegnazione alle Commissioni*). - Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento».

Art. 11.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

«La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve esser sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni».

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 52, dopo le parole «sulla ricevibilità ed ammissibilità», è soppressa la parola «formale».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione».

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti».

Art. 17.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente:

«Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo è espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge costituzionale n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili».

2. Il terzo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«La decisione positiva della Corte d'appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale».

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni».

Art. 20.

1. La denominazione del Capo IV del Titolo V è sostituito dalla seguente: «Difensore civico».

2. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Difensore civico*). - Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi».

Art. 21.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 75 sono soppressi.

Art. 22.

1. All'articolo 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale».

Art. 23.

1. Le norme transitorie I e II sono soppresse.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge n. 2294, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

È approvato.

Avverto che i disegni di legge testè approvati verranno unificati in un unico testo normativo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA